

Studio legale Avv. Andrea Costa

27100 PAVIA, Via Pusterla 11

Tel. 0382/308791 Fax 0382/302429

[www.studiolegalecostaricotti.it](http://www.studiolegalecostaricotti.it)

e-mail [andreacostaavvocato@libero.it](mailto:andreacostaavvocato@libero.it)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA LOMBARDIA

RICORSO

Promosso da

**LEGAMBIENTE ONLUS**, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, in persona del presidente regionale *pro tempore* Dott. Andrea Poggio, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Costa, con studio in Pavia, via Pusterla 11 e ivi elettivamente domiciliato come da procura in calce al presente atto

E da

il **COMITATO CIVICO PER TORRE D'ISOLA**, corrente in Torre d'Isola (PV), via Di Vittorio n. 9, numero di iscrizione nella sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato PV 77 del 27/12/2004, C.F. 96047570187, nella persona del presidente *pro tempore* Marta Balestreri, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Costa, con studio in Pavia, via Pusterla 11 e ivi elettivamente domiciliato come da procura in calce al presente atto

*ricorrente*

contro

il **COMUNE DI TORRE D'ISOLA (PV)** nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in 27020 Torre d'Isola (PV), Piazza Libert  15

*convenuto*

con notificazione anche a

il **CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** corrente in 20013 Pontevecchio di Magenta (MI), via Isonzo 1, nella persona del rappresentante legale *pro tempore*

e

alla **REGIONE LOMBARDIA** in persona del suo Presidente *pro tempore* nella sua sede in Milano, via Fabio Filzi 22

per l'annullamento della

deliberazione del Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) n. 24 del 20/12/2004 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2

febbraio 2005, pag. 160, con cui il Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) ha adottato la Variante Generale Piano al Regolatore 2003 nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento

#### IN FATTO

In data 20 dicembre 2004 il Consiglio Comunale del Comune di Torre d'Isola, Comune del Parco della Valle del Ticino, con delibera n. 24 approvava 1) le controdeduzioni alle osservazioni della variante generale al P.R.G. vigente corredate della Tav. scala 1:5000 con l'individuazione delle osservazioni; 2) definitivamente la variante generale 2003 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della L.R. n. 1/2000.

Successivamente, in data 2 febbraio 2005, la predetta deliberazione veniva pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2 febbraio 2005, pag. 160.

#### IN DIRITTO

1. **Violazione dell'art. 3, commi 14 e 15 L.R. Lombardia n. 1/2000. Violazione del procedimento.**

Il comune di Torre d'Isola ha un territorio di 16,35 kmq, dista da Pavia circa 8 km ed è integralmente compreso all'interno del perimetro del Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino istituito nel 1974 e recentemente riconosciuto dall'UNESCO area MAB (Programma men and biosphere).

Torre d'Isola è un piccolo comune di circa 2.000 abitanti il cui tessuto edilizio, storicamente connotato da una significativa destinazione rurale con la presenza di cascine storiche, si è in tempi recenti attestato su una tipologia prevalentemente residenziale costituita in particolare da unità immobiliari di tipo unifamiliare. Dopo la fase di spopolamento e di abbandono avvenuta tra gli anni '50 e '70 conseguente alle grandi trasformazioni del settore agricolo, il territorio del Comune è stato oggetto di una "riscoperta" per la grande valenza paesaggistica coniugata alla vicinanza di Pavia, di cui costituisce il polmone verde, e di Milano, a cui è collegata dall'autostrade A7 Milano-Genova.

Il Comune di Torre d'Isola è costituito da sempre da 7 piccole frazioni principali ben separate tra loro da territorio agricolo -un tempo caratterizzate dalla presenza di cascine e costruzioni rurali, alcune delle quali ancora attive-, collegate da una viabilità di carattere esclusivamente locale e da residui lembi di ecosistemi naturali. Parte del territorio comunale nella sua fascia più adiacente al fiume è inserito all'interno del SIC (Sito di Interesse Comunitario "Basso corso e sponde del Ticino"), ai sensi della

direttiva comunitaria 94/43.

La Legge regionale della Lombardia n. 1/2000 all'art. 3, comma 14 e 15 stabilisce che *il Comune, nell'esercizio delle funzioni trasferite, deve assicurare un'adeguata informazione ai cittadini in merito alla definizione delle scelte urbanistiche e la trasparenza dell'azione amministrativa, disponendo la tempestiva pubblicazione su almeno un quotidiano o un periodico a diffusione locale di appositi avvisi riguardanti:*

*a) l'avvio del procedimento di formazione dello strumento urbanistico generale e delle sue varianti, stabilendo il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse possa presentare istanze ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche;*

*b) l'avvenuta adozione del piano e delle sue varianti, nonché il deposito presso la segreteria comunale, volto a consentire la loro conoscenza e la presentazione di osservazioni;*

*c) l'efficacia del piano e delle sue varianti ai sensi del comma 21.*

*15. Il Comune, oltre a quanto previsto dal comma 14, può avvalersi di ulteriori mezzi di informazione anche di tipo radiotelevisivo o telematico.*

La norma regionale, recependo i principi di rango costituzionale del giusto procedimento (art. 97 Cost.), di trasparenza e di semplificazione, impone al Comune, per comunicare ai propri amministrati l'inizio del procedimento di adozione del piano regolatore o di una sua variante, una procedura prestabilita che nel caso di specie è stata elusa.

Il Comune di Torre d'Isola (PV), infatti, non ha mai effettuato le incombenze previste dall'art. 3, comma 14 della Legge Regionale n. 1/2000, omettendo l'obbligo sancito dalla predetta normativa di comunicare l'avvio del procedimento di formazione della variante del Piano Regolatore generale per il tramite dei mezzi ivi indicati e, di fatto, negando ai propri amministrati il diritto di partecipazione tempestiva al procedimento in oggetto.

Né il Comune di Torre d'Isola (PV) può invocare il comma 16 della norma di legge violata che prevede che *il Comune promuove, inoltre, la partecipazione dei cittadini e il concorso delle organizzazioni sociali ed economiche alla formazione del piano regolatore generale e delle sue varianti mediante idonee forme di consultazione pubblica*, in quanto tale disposizione va letta come eventuale ed aggiuntiva, ma non alternativa, rispetto al disposto di cui all'art. 3 comma 14 della Legge Regionale n. 1/2000.

Sotto questo aspetto, la deliberazione del Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) n.

24 del 20/12/2004 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2 febbraio 2005, pag. 160, approvante la Variante Generale Piano al Regolatore 2003 deve essere annullata così come sono da annullare tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento in esame.

Si è pertanto privato i cittadini di un basilare diritto d'informazione, impedendo alla maggioranza di essi di esprimere le proprie esigenze, proposte ed opinioni.

Lo spirito della normativa consiste proprio nell'affermazione della necessità di assicurare le modalità di comunicazione più adatte al fine di rendere i cittadini informati e pienamente compartecipi delle scelte urbanistiche che si andranno ad adottare; al contrario, la stragrande maggioranza dei cittadini è stata tenuta all'oscuro e privata della possibilità di influenzare la formazione dello strumento urbanistico. Questo ha fatto sì che i cittadini e le associazioni, come Legambiente Onlus, siano venute a conoscenza della variante di PRG solo nel momento della sua adozione e abbiano potuto pertanto intervenire, solo in un secondo momento, con la formulazione di osservazioni, senza poter più incidere nella sostanza.

2. **Violazione dell'art. 78, II comma, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per sviamento.**

Nella seduta del 20 dicembre 2004 il Consiglio Comunale del Comune di Torre d'Isola sono state messe in votazione delle osservazioni alla variante proposte da alcuni cittadini interessati. In specifico, è stata accolta l'osservazione n. 18 (Prot. Gen. N. 804/25/02/2004) presentata dal Sig. Bianchi Marco, residente in Torre d'Isola (PV) Località Cascina Grande, con n. 8 voti favorevoli e 3 astenuti, essendo uscita dall'aula il Consigliere di maggioranza Bianchi Catya, in quanto interessato alla trattazione perché parente di primo grado del latore dell'osservazione. Tuttavia, a parere dell'odierno ricorrente la norma contenuta dall'art. 78, secondo comma, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui *gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado*, veniva violata quando il Consigliere Bianchi Catya, dopo essere rientrata in aula successivamente all'approvazione dell'osservazione n. 18, partecipava alla votazione per deliberare 1) le controdeduzioni alle osservazioni della variante generale al P.R.G. vigente corredate della Tav. scala 1:5000 con l'individuazione delle osservazioni; 2) definitivamente la variante generale 2003 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 19 dell'art. 3 della L.R. n. 1/2000.

In capo ai Consiglieri comunali sussiste l'obbligo di astenersi dal prendere parte a deliberazioni tali da suscitare interessi o propri o di persone a essi legate da vincoli parentali. La violazione di detto obbligo comporta, come deve essere, l'invalidità della manifestazione di volontà che il Consigliere ha concorso a formare.

Anche sotto questo aspetto, la deliberazione del Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) n. 24 del 20/12/2004 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2 febbraio 2005, pag. 160, approvante la Variante Generale Piano al Regolatore 2003 deve essere annullata così come sono da annullare tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento in esame.

3. **Violazione dell'art. 29 delle Norme di Attuazione del piano di coordinamento territoriale del Parco del Ticino adottato con D.C.R. Lombardia del 26/11/2003 n. VII/919. Violazione del principio del giusto procedimento.**

L'art. 29 delle norme di attuazione di coordinamento territoriale del Parco del Ticino adottato con D.C.R. Lombardia del 26/11/2003 n. VII/919 prescrive che *le autorizzazioni e i pareri di competenza del Parco in base alle normative vigenti, ed al presente P.T.C., sono rilasciate dal Parco stesso. **Il Parco può interrompere il termine prescritto inviando all'interessato una richiesta motivata di integrazione dei documenti o degli elementi di valutazione ritenuti indispensabili per provvedere sulla domanda di autorizzazione;** tale richiesta ha effetto di sospendere il termine fissato per l'espressione del parere che ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno ricevute le integrazioni richieste. Nell'autorizzazione il Parco può determinare le modalità di esecuzione dei lavori e fissare il termine entro il quale essi debbono essere compiuti; può inoltre imporre il rilascio di una cauzione. La produzione o l'esibizione, da parte dei soggetti interessati, di atti e documenti necessari al Parco per esprimere il proprio parere di competenza e/o rilasciare le autorizzazioni previste dal presente P.T.C., possono essere effettuate ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legislazione vigenti e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.*

La delibera del Comune di Torre d'Isola (PV) n. 24 del 20/12/2004 viene adottata anche visto il parere di conformità della variante al P.R.G. del Comune di Torre d'Isola con il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino del 15/11/2004 prot. N. 21/409/2004LD/DF riassuntivo e conclusivo dei precedenti. In verità il parere in merito alla Variante al Piano Regolatore del comune di Torre d'Isola del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino avente data 15 novembre 2004

**sospende** ogni determinazione ai sensi dell'art. 29 del P.T.C. del Parco, in quanto *relativamente all'Allegato D "Cascina barchette" (localizzata in zona G2 del P.T.C. del Parco) e all'Allegato E "Cascina Scaldasole" (localizzata in zona C1 del Parco Naturale) si fa presente che è stato interpretato erroneamente sia l'art. 7.C.7 del Parco Naturale che l'art. 9.G.7 del P.T.C. del Parco del Ticino ed in particolare:*

- *manca la documentazione relativa al recupero della Cascina Grande n.2;*
- *deve essere comprovata la dismissione completa di ogni singolo edificio e non solo una "porzione";*
- *nelle "Modalità di intervento" deve essere stralciata la "percentuale destinata a commercio e artigianato di servizio sul totale della volumetria, anche distribuita su più corpi", infatti è ammessa solamente la trasformazione d'uso degli immobili ad uso residenziale civile e/o ad uso sociale di interesse collettivo (quali centri parco, scuole, centri di vacanza, case di riposo, centri sociali e strutture assimilabili alle suddette tipologie anche di iniziativa privata). Pertanto per ogni singolo edificio deve essere indicata nella Normativa del PRG la destinazione d'uso ammessa;*
- *le modalità di intervento relative al recupero delle tre caschine dovranno essere riportate nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG;*
- *in base alla trasformazione d'uso degli edifici rurali dismessi è necessario predisporre il nuovo calcolo della capacità insediativa teorica e la relativa identificazione e quantificazione delle aree destinate a servizi pubblici, così come previsto dalla L.R. n°1/2001;*
- *nelle "Modalità di intervento" deve essere escluso il recupero volumetrico di portici ed avamportici;*
- *per ogni singolo edificio devono essere indicate le tipologie di intervento ammesse (ai sensi del D.P.R. n° 380/2001) finalizzate sia al mantenimento dei particolari costruttivi di pregio che all'utilizzo dei materiali tesi alla salvaguardia e alla valorizzazione dei cantieri distintivi degli insediamenti esistenti. La demolizione e ricostruzione è ammessa solo ed esclusivamente per gli edifici o parti di essi di cui è provata l'assenza di valore storico-architettonico e comunque occorre garantire l'inserimento ambientale mediante il ricorso a tipologie architettoniche tipiche della zona (vedi Abaco delle tipologie rurali del Parco), ponendo la massima attenzione al rispetto della fisionomia originaria dell'impianto della cascina lombarda ed al rapporto con il contesto;*

- *si deve verificare l'esistenza di urbanizzazioni primarie indispensabili per le destinazioni d'uso previste, ovvero la loro integrazione senza alterazioni paesaggistiche o morfologiche.*

Anche sotto questo ultimo aspetto, la deliberazione del Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) n. 24 del 20/12/2004 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2 febbraio 2005, pag. 160, approvante la Variante Generale Piano al Regolatore 2003 deve essere annullata così come sono da annullare tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento in esame.

La legittimazione a Legambiente Onlus all'impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) n. 24 del 20/12/2004 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2 febbraio 2005, pag. 160, con cui il Consiglio Comunale di Torre d'Isola (PV) ha adottato la Variante Generale Piano al Regolatore 2003 nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento, a norma degli artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 è data dal fatto che la predetta delibera attiene a profili naturalistici del territorio in quanto il territorio comunale di Torre d'Isola insiste per intero nel Parco della Valle del Ticino.

Per altro verso, la legittimazione al Comitato Civico Per Torre d'Isola, corrente in Torre d'Isola (PV), via Di Vittorio n. 9 è *in re ipsa*, essendo tutti gli appartenenti al predetto Comitato cittadini del Comune di Torre d'Isola.

Per i motivi sopra esposti, si conclude in nome e nell'interesse dei ricorrenti affinché il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia voglia accogliere il presente ricorso e, quindi, annullare l'impugnata deliberazione C.C. n. 24 del 20/12/2004 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Inserzioni, n. 5 del 2 febbraio 2005, pag. 160, nonché per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento.

Con vittoria di spese diritti e onorari del presente procedimento.

Il presente giudizio ha valore indeterminabile.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Domanda di iscrizione alla sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato PV 77 del 27/12/2004, C.F. 96047570187 del Comitato Civico per Torre d'Isola;
2. Atto costitutivo del Comitato;

3. Statuto del Comitato;
4. Decreto di iscrizione alla sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato PV 77 del 27/12/2004, C.F. 96047570187 del Comitato Civico per Torre d'Isola;
5. Statuto Legambiente Onlus Lombardia;
6. Statuto nazionale Legambiente Onlus;
7. Verbale di deliberazione del C.C. di Torre d'Isola (PV) n. 24 del 20/12/2004;
8. Parere in merito alla Variante Generale al Piano Regolatore del Comune di Torre d'Isola (PV) del Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino del 15 novembre 2004.

Avv. Andrea Costa

**DELEGA**

Noi sottoscritti Andrea Poggio presidente regionale *pro tempore* di **LEGAMBIENTE ONLUS**, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86 e Marta Balestreri presidente *pro tempore* del **COMITATO CIVICO PER TORRE D'ISOLA**, corrente in Torre d'Isola (PV), via Di Vittorio n. 9,, numero di iscrizione nella sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato PV 77 del 27/12/2004, C.F. 96047570187, deleghiamo l'Avv. Andrea Costa a rappresentarci e difenderci per il presente giudizio avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, conferendo loro le più ampie facoltà inerenti il mandato, comprese quelle di proporre eventuali motivi aggiunti al ricorso e di farsi sostituire, con elezione di domicilio presso il suo studio in Pavia, via Pusterla 11.

Andrea Poggio

Marta Balestreri

Sono autentiche le firme

Avv. Andrea Costa

## RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta di **LEGAMBIENTE ONLUS**, associazione nazionale di protezione ambientale riconosciuta con D.M. 16/03/1987 del Ministero dell'Ambiente ai sensi della L. n. 349/86, in persona del presidente regionale *pro tempore* Dott. Andrea Poggio e del **COMITATO CIVICO PER TORRE D'ISOLA**, corrente in Torre d'Isola (PV), via Di Vittorio n. 9, numero di iscrizione nella sezione provinciale del Registro Regionale del Volontariato PV 77 del 27/12/2004, C.F. 96047570187, nella persona del presidente *pro tempore* Marta Balestrieri, entrambi rappresentati, assistiti e difesi dall'Avv. Andrea Costa, con studio in Pavia, via Pusterla 11 Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia certifico di aver notificato copia conforme al presente originale del sopra esteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

al **COMUNE DI TORRE D'ISOLA (PV)** nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Torre d'Isola (PV), CAP 27020, Piazza Libert  15 mediante servizio postale

al **CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO** corrente in Pontevecchio di Magenta (MI), CAP 20013, via Isonzo 1, nella persona del rappresentante legale *pro tempore* mediante servizio postale

alla **REGIONE LOMBARDIA** in persona del suo Presidente *pro tempore* nella sua sede in Milano, via Fabio Filzi 22 CAP 20124 mediante servizio postale